

Codice A1614A

D.D. 16 luglio 2026, n. 525

Legge regionale n. 16/2008, articolo 12. Approvazione dell'Avviso pubblico per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo ai sensi dell'articolo 12 della 25 giugno 2008, n. 16, in attuazione della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010.



ATTO DD 525/A1614A/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 16/2008, articolo 12. Approvazione dell'Avviso pubblico per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo ai sensi dell'articolo 12 della 25 giugno 2008, n. 16, in attuazione della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010.

Premesso che la legge regionale n. 16/2008 “Norme in materia di raccolta e di coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024:

- all'articolo 1, individua, tra le finalità della legge, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi;
- all'articolo 3, dispone che la Regione realizzi e finanzia gli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, individuando le associazioni quali soggetti qualificati per la realizzazione di interventi di salvaguardia e potenziamento del patrimonio tartufigeno;
- all'articolo 4, dispone la concessione di un'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno da riconoscere ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, demandandone l'identificazione alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 1/2019;
- all'articolo 4 bis, istituisce la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", quale soggetto deputato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, a formulare proposte e esprimere pareri sulle predette iniziative e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per la sua approvazione;

- all'articolo 9, comma 4, prevede che le associazioni riconosciute designino propri rappresentanti quali componenti delle commissioni d'esame provinciali per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi;
- all'articolo 12, prevede la possibilità per i raccoglitori o cercatori di costituirsi in associazioni finalizzate a contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l' oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate e ne dispone il riconoscimento regionale, quale condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni consultive, rappresentative e di designazione previste dalla medesima legge, nonché per la partecipazione alle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio tartufigeno regionale.

Premesso, inoltre, che, con deliberazione n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, modificata da ultimo con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025, la Giunta regionale nell'approvare le disposizioni attuative della legge regionale n 16/2008:

- all'articolo 2, ha disposto che la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura incaricata dell'identificazione delle piante cui riconoscere l'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno di cui all'articolo 4 della l.r. n. 16/2008, sia integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della stessa legge;

- all'articolo 19, ha individuato, in attuazione dell'articolo 12 della stessa legge, i requisiti soggettivi in capo alle associazioni di raccoglitori o cercatori di tartufi per poter ottenere il riconoscimento, le norme procedurali, nonché la documentazione da allegare alla relativa istanza.

Considerato che:

il riconoscimento regionale delle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo costituisce presupposto necessario affinché le medesime possano svolgere le funzioni di rappresentanza e di designazione dei propri rappresentanti in seno alle commissioni e agli organi previsti dalla l.r. n. 16/2008;

il Settore Foreste intende avviare, per l'anno 2026, la procedura di riconoscimento ovvero di conferma del riconoscimento delle associazioni di categoria operanti sul territorio regionale.

Informata la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale istituita ai sensi dell'art. 4 bis n. 32 del 22 ottobre 2025 nel corso della seduta n. 33 del 24 febbraio 2026, come da verbale agli atti del Settore Foreste.

Ritenuto di dare adeguata pubblicità alla procedura, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte di apposito Avviso pubblico, contenente le modalità e i termini per la presentazione delle istanze.

Ritenuto di:

di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, recante l'invito alle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo a presentare istanza di riconoscimento o di conferma del riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 16/2008 e dell'articolo 19 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, entro e non oltre il 30 settembre 2026.

disporre la pubblicazione del predetto Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai fini della massima diffusione tra i soggetti potenzialmente interessati.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

determina

1. di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, recante l'invito alle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo a presentare istanza di riconoscimento o di conferma del riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2008 e dell'articolo 19 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, entro e non oltre il 30 settembre 2026;

2. di disporre la pubblicazione del predetto Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai fini della massima diffusione tra i soggetti potenzialmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AlleatoApDD_associazTartufi.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



AVVISO PUBBLICO

Procedura per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo

ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16
e dell'articolo 19 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010

1. Riferimenti normativi e ruolo delle associazioni riconosciute

La legge regionale n. 16/2008 "Norme in materia di raccolta e di coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, attribuisce alle associazioni dei raccoglitori o cercatori di tartufo un particolare ruolo nella azioni di valorizzazione del settore tartufigolo regionale.

In particolare:

- l'articolo 1 individua, tra le finalità della legge, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno del Piemonte, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi;
- l'articolo 3 dispone che la Regione realizzi e finanzia gli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, individuando le associazioni quali soggetti qualificati per la realizzazione di interventi di salvaguardia e potenziamento del patrimonio tartufigeno;
- l'articolo 4 dispone la concessione di un'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, da riconoscere ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegna a conservare, demandandone l'identificazione alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 1/2019;
- l'articolo 4 bis istituisce la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", quale soggetto deputato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, a formulare proposte e esprimere pareri sulle predette iniziative e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per la sua approvazione;
- l'articolo 9, comma 4, dispone che le associazioni riconosciute designino propri rappresentanti quali componenti delle commissioni d'esame provinciali per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, garantendo così la presenza della componente tecnico-esperienziale del settore nelle procedure valutative;
- l'articolo 12 disciplina il riconoscimento regionale delle associazioni, quale condizione necessaria e preliminare per l'esercizio di tutte le funzioni consultive, rappresentative e di designazione sopra richiamate, nonché per la partecipazione alle iniziative di promozione, formazione e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale promosse dalla Regione Piemonte e dalle province.

Le disposizioni attuative della legge regionale n. 16/2008, approvate con D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 11-1803 del 10 novembre 2025:

- all'articolo 2, hanno disposto che la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura incaricata dell'identificazione delle piante cui riconoscere l'indennità per la conservazione del patrimonio



tartufigeno di cui all'articolo 4 della l.r. n. 16/2008, sia integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della stessa legge;

- all'articolo 19, ha definito, in attuazione dell'articolo 12 della stessa legge, i requisiti soggettivi in capo alle associazioni di raccoglitori o cercatori di tartufi per poter ottenere il riconoscimento, dettagliando le norme procedurali, nonché la documentazione da allegare alla relativa istanza.

2. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso è volto a invitare tutte le associazioni di raccoglitori o cercatori di tartufo, costituite o operanti nel territorio della Regione Piemonte, a presentare istanza di:

- primo riconoscimento, qualora l'associazione non risulti già riconosciuta dalla Regione Piemonte;
- rinnovo o conferma del riconoscimento, qualora l'associazione sia già titolare di un precedente provvedimento di riconoscimento.

3. Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, le associazioni che intendono richiedere il riconoscimento devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituite con atto pubblico;
- non avere scopo di lucro;
- avere almeno 50 soci iscritti;
- essere composte da cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi, da raccoglitori su fondi di loro proprietà o loro conduzione, ovvero da conduttori di tartufaie riconosciute.

4. Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di riconoscimento, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione, deve essere presentata al Settore Foreste della Regione Piemonte mediante trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della documentazione farà fede la ricevuta telematica di accettazione PEC.

5. Documentazione da allegare

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto associativo in copia conforme;
- nominativi delle persone preposte alle cariche sociali, con indicazione della consistenza associativa alla data di presentazione della domanda (elenco dei soci), comprovante il rispetto del requisito di cui al punto 3, lettera c);
- relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere;
- atto dell'organo direttivo dal quale risulti l'autorizzazione al rappresentante legale a presentare l'istanza di riconoscimento.



6. Termine di presentazione

Le domande devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 30 settembre 2026.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine indicato.

7. Istruttoria e provvedimento di riconoscimento

Il Settore Foreste provvede, previa verifica della completezza della documentazione prodotta e della rispondenza delle finalità statutarie ai requisiti di legge, al rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010.

Qualora la documentazione risultasse incompleta o irregolare, il Settore Foreste procederà a richiedere l'integrazione delle informazioni mancanti. Il termine per il rilascio del provvedimento rimarrà sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa.

8. Informazioni e contatti

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Settore Foreste nei seguenti modi:

- telefono: 011 4321223
- posta elettronica: tartufi@regione.piemonte.it
- PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it